

**L.R. Puglia 16-4-2015 n. 24 (ART. 31).**

Codice del commercio.

**Art. 31** *Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B.*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
  - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
  - b) il settore o i settori merceologici;
  - c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
  - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
  - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
  - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
  - d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate dal comune nell'ambito del documento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d) e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.